

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del progetto di dettaglio
del raggruppamento dei terreni nel Comune di Osogna

(del 4 novembre 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Le prime pratiche concernenti il raggruppamento dei terreni nel Comune di Osogna risalgono già all'anno 1944; fu infatti con risoluzione del 3 novembre 1944 che lo scrivente Consiglio di Stato presunse la pubblica utilità dei lavori e invitò il Municipio di Osogna a far allestire ed a presentare all'Autorità il progetto di massima del raggruppamento. E' ciò che il Municipio fece; il progetto, secondo la procedura di legge, venne poi approvato il 19 aprile 1948 del Gran Consiglio, il quale autorizzò gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Il complesso delle opere, studiate secondo le linee del progetto di massima, venne esaminato in luogo dai Servizi cantonali e federali delle bonifiche; il progetto definitivo venne poi approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie il 15 luglio 1955.

Il raggruppamento di Osogna si estende a tutti i terreni privati del Comune, i quali abbracciano un'area totale di 200 ha.; 140 di essi sono situati nel piano e comprendono tutti i terreni fra il piede della montagna ed il fiume Ticino (che segna il confine giurisdizionale con Lodrino); i rimanenti 60 sono rappresentati dagli isolotti di proprietà privata sulla montagna, attornati dalla proprietà patriziale.

Nel piano il progetto di raggruppamento contempla la commassazione fondiaria, la costruzione di una rete stradale assai modesta, la sistemazione della *lanca* che attraversa la zona bassa del piano, nonchè la bonifica di 4,5 ettari di terreno in località « Campagna nuova ».

Sulla montagna il progetto si limita al raggruppamento puro e semplice dei fondi (spesa Fr. 17.400,—) ed alla riattazione dei pochi sentieri di accesso (spesa Fr. 7.500,—).

Se il progetto del raggruppamento di Osogna viene presentato solo oggi, ad oltre 7 anni dall'approvazione del progetto di massima, ciò è per l'incertezza avuta sul modo di trattare la montagna. Com'è noto essa consta di un pendio roccioso rotto da terrazze di formazione glaciale. Quest'ultime sono state bonificate nei tempi e costituiscono i piccoli « monti » del Comune. Sul resto del pendio roccioso, di proprietà patriziale, vi è una selva castanile a piante assai rare che appartengono alle famiglie patrizie di Osogna.

Questa situazione e la questione del raggruppamento della montagna furono discussi in una riunione tenuta il 12 gennaio 1954 ad Osogna, presenti i rappresentanti del Consorzio, del Comune, del Patriziato, dell'Ispettorato forestale cantonale e dell'Ufficio bonifiche e catasto.

Si decise allora che la situazione giuridica della montagna doveva essere risanata col raggruppamento terreni e le susseguenti operazioni di misurazione catastale e registro fondiario, così da giungere al riscatto a favore del Patriziato dei diritti di proprietà sulle piante, visto che il *jus plantandi* non è più istituibile secondo le norme del C.C.S.

Precisata così la situazione di fatto e di diritto, l'Autorità forestale constatava non esservi vero e proprio comprensorio forestale privato sulla montagna di Osogna, e l'Ufficio federale delle bonifiche si dichiarava consenziente a che

i fondi privati della montagna venissero raggruppati contemporaneamente a quelli del piano, così da giungere alla completa sistemazione di tutta la proprietà privata del Comune.

Ecco, peraltro, i dati principali del progetto :

Superficie della zona da raggruppare	ha.	200
Particelle prima del raggruppamento	no.	1400
Particelle dopo il raggruppamento	no.	600
No. dei proprietari	no.	220

Rete stradale :

Strade principali con larghezza metri 3.00	ml.	1124
Strade secondarie con larghezza metri 2.60	ml.	3575
Strade secondarie con larghezza metri 2.20	ml.	470
Sentieri con larghezza da metri 1.20 a m. 1.50	ml.	600
Sentieri attuali da sistemare	ml.	3000

Preventivo totale di spesa Fr. 280.000,— pari a Fr. 1.400,— per ettaro; la spesa è relativamente ridotta, da un lato perchè si tratta per buona parte di terreno piano dove le opere sono di costo modesto e dall'altro perchè per i 60 ettari della montagna si è previsto il solo raggruppamento geometrico e la riattazione di pochi sentieri.

Il raggruppamento terreni del Comune di Osogna merita peraltro tutto l'appoggio delle Autorità. Si tratta di uno dei pochi piani del fondovalle del Ticino ancora da raggruppare e non v'ha dubbio che una volta sistemato permetterà una miglior coltivazione con l'uso delle macchine agricole ed una notevole diminuzione delle spese di coltivazione. Autorità e popolazione, dopo la lunga stasi subita dal progetto, attendono con impazienza l'inizio dei lavori.

Fatte queste premesse, Vi preghiamo onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di approvare l'annesso progetto di raggruppamento e di stanziare in favore di quest'opera un sussidio cantonale del 30 % sul preventivo di Fr. 280.000,—, come previsto dalla legge 13 dicembre 1949 sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Galli

Il Cons. Segr. di Stato :
Janner

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Osogna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 novembre 1955 n. 579 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale e opere di bonifica nel Comune di Osogna, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30% in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30% di Fr. 280.000,— ossia al massimo Fr. 84.000,—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :
Fr. 40.000,— sull'esercizio 1956
Fr. 44.000,— sull'esercizio 1957.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

